



Prot. 1168 del 11.02.2021

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (CS)
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE
VIA BUFALETTO, 11
87017
ROGGIANO GRAVINA (CS)

A mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it

OGGETTO: MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 18 L. N. 689/1981 IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER LA CALABRIA N. 7 DEL 13/1/2021

PER

Il sig. Ignazio Iacone, il quale sottoscrive per ratifica e conferma, (C.F. CNIGNZ70L14H488G), nato a Roggiano Gravina (CS) il 14/07/1970 ed ivi residente in Contrada Padelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Coscarelli (C.F. CSCSVT90A04D086D) del Foro di Cosenza presso il cui studio sito in Roggiano Gravina (CS) al Corso Umberto I n. 54 è elettivamente domiciliato. L'avv. Coscarelli chiede di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it

Il sig. Ignazio IACONE è stato sindaco in carica del Comune di Roggiano Gravina dal 5.6.2016 al 25.7.2019.

In data 26 gennaio 2021 gli è stata notificata, da parte del Comune di Roggiano Gravina, la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Calabria di Catanzaro n. 7 del 13.1.2021, notificata al Comune di Roggiano Gravina in data 14 Gennaio 2021.

Ebbene, dal contenuto della presente deliberazione si evince l'accertamento del presunto mancato adempimento dell'obbligo di sottoscrizione della Relazione di fine mandato, prescritta dall'art .4 del D.Lgs 149 del 2011.

Inoltre, la Corte dei Conti con la presente deliberazione comunica:

Corso Umberto I n. 54 – 87017 Roggiano Gravina (CS)
Tel. 0984.429401- Fax 0984.502250 Cell. 340.3912081
C.F. CSCSVT90A04D086D - P.IVA 03577280781

PEC: salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it – Email: coscarellisalvatore@libero.it



- a) l'invito al Comune di Roggiano Gravina a dare notizia alla predetta Sezione Regionale di controllo, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, delle decisioni adottate in merito all'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall'art.4, comma 6, del D. Lgs n.149/2011;
- b) la richiesta al Sindaco del Comune di Roggiano Gravina a dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione di fine mandato, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dello stesso articolo 4, comma 6, del D. Lgs. N. 149/2011.

Si prega comunicare la presente memoria difensiva, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, della legge n. 689/1981 e s.m.i. al fine di dimostrare l'assenza assoluta di qualsivoglia presunta responsabilità da parte del sig. Ignazio Iacone in ordine alla mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato che doveva essere effettuata entro 20 giorni dalla indizione dei comizi elettorali (7 agosto 2020) e, conseguentemente, ad oltre un anno dalla fine anticipata della consiliatura, dal Commissario Straordinario in carica, nominato per la gestione straordinaria dell'Ente.

Ciò premesso, di seguito si riportano le motivazioni sulla assoluta estraneità al presunto inadempimento da parte del sig. Ignazio Iacone, con riferimento specifico alla "mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato", di cui all'art. 4 del D. Lgs n.149/2011 e s.m.i. in conformità ai principi di carattere generale stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. così come richiamati nella stessa deliberazione n. 7/2021 nonché ai canoni di interpretazione equitativa e costituzionalmente orientata delle disposizioni normative di che trattasi.

A tal fine si precisa:



- 1) Che in data 25.7.2019 cessava anticipatamente il mandato amministrativo di Sindaco del sig. Ignazio Iacone a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Roggiano Gravina per le dimissioni ultra dimidium dei componenti, ai sensi dell'art. 141 TUEL, con nomina del Commissario Straordinario;
- 2) Che l'art. 4, 1° comma, del D. Lgs 6 settembre 2011 n.149 e s.m.i. prevede che *"Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato"*;
- 3) Che l'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. 149/2011, prevede che *"In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti"*;
- 4) Che la normativa di che trattasi, anche in relazione alle criticità di applicazione concreta, è stata oggetto di ripetute modificazioni (cfr. D.L. 6/3/2014 n.16, conv. con modifiche in L.n.68/2014, D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella legge 213/2012), e di ripetute pronunce della giurisprudenza contabile (ex multis, Corte Conti, Sezione autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, Corte dei Conti- Sezioni Riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC);
- 5) Che, in particolare, l'esatta individuazione di chi, Sindaco o Commissario Straordinario, dovesse sottoscrivere la relazione di fine mandato è stato oggetto di incertezze diffuse tra gli enti interessati e, di ripetute pronunce fino a tutto il 2020 (cfr. Corte Conti, Sezione di Controllo per il Lazio, deliberazione n.107 del 29/9/2020);



- 6) Che la situazione tipica di un sindaco cessato dalla carica un anno prima, come il sig. Iacone, mai chiamato, richiesto o convocato a sottoscrivere la relazione di fine mandato di che trattasi, ritualmente predisposta dal Responsabile del Settore finanziario, si fonda sul presupposto ritenuto pacifico dai competenti uffici comunali e dalla stessa gestione straordinaria che, tale incombenza, spettasse al Commissario Straordinario che sostituisce il Sindaco ad ogni effetto di legge ed in assenza nella norma citata di una espressa indicazione dei soggetti tenuti a tale sottoscrizione;
- 7) Che la stessa delibera della Corte dei Conti n. 7/2021, rileva che *"il richiamato art.4 comma 3, chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo, (e) tuttavia, si limita all'espressione "sottoscrizione della relazione", senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione"*;
- 8) Che nel caso di specie il Commissario Straordinario in carica (e non il Sindaco cessato da oltre un anno), gli uffici ed il revisore dei conti del Comune di Roggiano Gravina risultano aver sostanzialmente provveduto agli adempimenti richiesti dalla normativa de qua avendo effettuato la redazione della relazione operata dagli uffici competenti, la sottoscrizione a cura del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, la certificazione da parte dell'Organo di revisione fino alla sua pubblicazione;
- 9) Che, inoltre, l'ulteriore censura mossa nella deliberazione n. 7/2021 della Corte dei Conti, sul ritardo assolutamente comprensibile (dal 7 agosto al 22 settembre 2020) nella pubblicazione della relazione di fine mandato, sottoscritta dal Commissario Straordinario in data 22.9.2020 e contestualmente pubblicata sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente, in quanto non effettuata entro il termine di legge, risulta di dubbia fondatezza, sulla scorta della concomitante straordinaria e complessa situazione amministrativa



imposta dalla gestione del Comune e dei servizi comunali, secondo i protocolli anti COVID-19 e per la organizzazione delle elezioni amministrative espletata dagli uffici comunali tra agosto e settembre 2020 e , quindi, in piena emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, particolarmente avvertita nel territorio comunale. Nè risulta che il ritardo predetto, possa aver realizzato un vulnus al rispetto dei principi di trasparenza finalizzati a perseguire *"forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art.1 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);

10) Che, in particolare, relativamente alle eventuali conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria previste a carico del sindaco di cui alla deliberazione n. 7/2021 (riduzione della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, dell'importo delle indennità di mandato) per la mancata sottoscrizione della relazione, non sussiste alcuna responsabilità del sig. Ignazio Iacone in qualità di ex sindaco del Comune predetto in quanto:

- a) con riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale della legge n. 689/1981, ed in particolare per l'assenza assoluta dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa (art.3, 1° comma, L.689/1981) ;
- b) per la ricorrenza, comunque di un "errore sul fatto", a chi spettasse sottoscrivere la relazione di fine mandato, al Sindaco (secondo le recenti deliberazioni della Corte dei Conti-Sezioni Riunite e Sezione Autonomie) al Commissario Straordinario secondo gli uffici interessati del Comune di Roggiano Gravina e non solo (art. 3, 2° comma L. 689/1981);
- c) con riferimento ai presupposti ed ai principi generali dell'Ordinamento giuscontabile in materia di responsabilità erariale, che impone sempre la "dimostrazione della volontà dell'evento" da parte dell'agente (articolo 1, comma 1, legge



14.1.1994 n.20, come modificato dall'art.21 della legge 11.9.2020 n.120);

- d) con riferimento ai principi generali dell'ordinamento, di legalità, di buon andamento, di buona fede e dell'affidamento che un ex sindaco ripone nella dirigenza amministrativa e nella Amministrazione straordinaria del Ministero dell'Interno, non essendo stato invitato, convocato o interpellato da nessuno ufficio per sottoscrivere alcuna relazione;
- e) con riferimento ai canoni di un'interpretazione equitativa della normativa di che trattasi e dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, ampiamente condivisi dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che suffragano un'interpretazione doverosa benevola della controversa norma giuridica di che trattasi, ricorrendo per questa fattispecie il caso che, per circostanze diverse da quelle previste dal legislatore , e per il concorso di altre circostanze che si sono aggiunte a quelle previste (l'emergenza sanitaria CODID-19 dichiarata dal DPCM 31.1.2020 e tuttora in atto), una applicazione rigorosa della norma si risolverebbe in un trattamento ingiusto e vessatorio e pertanto costituzionalmente illegittimo.

Tutto ciò premesso e con riferimento:

- a) all'applicazione delle eventuali sanzioni di carattere pecuniario, di cui all'art. 4, comma 56, del D. Lgs n. 149/2011, per la contestata omessa sottoscrizione della relazione, **si chiede al Dirigente o Responsabile del Servizio, di cui all'art. 109 TUEL del Comune di Roggiano Gravina, ed in mancanza al Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'ex Sindaco Ignazio Iacone, di cui alla deliberazione della Corte dei Conti-Sezione di Controllo per la Calabria n.7/2021, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, di cui all'art.3 della predetta legge n.689/1981 e smi;**



b) all'obbligo di dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione di fine mandato nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D:Lgs n.149/2011, si rimette in allegato **comunicazione di notizia sulle ragioni della mancata sottoscrizione della predetta relazione di fine legislatura da parte del sig. Ignazio Iacone -Sindaco del Comune di Roggiano Gravina dal 5.6.2016 al 25.7.2021, da pubblicarsi sul sito istituzionale, su disposizione del Sindaco pro-tempore o del funzionario incaricato del Comune di Roggiano Gravina.**

Si chiede, infine, di comunicare gli esiti del procedimento di che trattasi al seguente indirizzo pec: salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it; e si autorizza il Comune di Roggiano Gravina, per la presente procedura, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016.

Con osservanza.

Roggiano Gravina, lì 10 Febbraio 2021

Avv. Salvatore Coscarelli

Per ratifica e conferma

Sig. Ignazio Iacone

Documenti allegati:

- 1) Copia Delibera n. 7/2021 del 13.1.2021 della Corte dei Conti - Sezione Controllo per la Calabria di Catanzaro;
- 2) Copia Referto di notifica della delibera n. 7/21 al sig. Iacone Ignazio;
- 3) Comunicazione di notizia sulle ragioni della mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato del 10/02/2021.

**RELAZIONE DI FINE MANDATO 2016-2020 EX ART. 4
COMMA 6 D.LGS N. 149/2011 e S.M.I. - COMUNICAZIONE**

Corso Umberto I n. 54 - 87017 Roggiano Gravina (CS)
Tel. 0984.429401 - Fax 0984.502250 Cell. 340.3912081
C.F. CSCSVT90A04D086D - P.IVA 03577280781

PEC: salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it - Email: coscarellisalvatore@libero.it



**DELLE RAGIONI DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE
DA PARTE DELL'EX SINDACO IGNAZIO IACONE**

In qualità di ex Sindaco del Comune di Roggiano Gravina dal 5.06.2016 al 25.7.2019 e, in esecuzione della deliberazione n. 7 del 13.1.2021 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro, con la presente si dà notizia ai sensi dell'art. 4, 6° comma del D. Lgs n. 149/2011, delle ragioni della mancata sottoscrizione della Relazione di fine mandato da parte del sottoscritto.

- 1) La gestione del mandato amministrativo del sottoscritto ex Sindaco Ignazio Iacone è iniziata il 5 giugno 2016 ed è cessata il 25 luglio 2019, a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati ed il successivo decreto di scioglimento del Consiglio comunale. La sottoscrizione della relazione di fine mandato, la certificazione da parte degli organi di controllo interno e la pubblicazione sul sito istituzionale dovevano avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni amministrative (D.M. 15.7.2020), ovvero entro il 7 agosto 2020.
- 2) La relazione di fine mandato e la relativa certificazione risulta registrata al nr. 7431 del protocollo generale e pubblicata all'Albo pretorio al n. 1034 del 22/9/2020, sottoscritta dal Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, in data 22.9.2020 e nella stessa data pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roggiano Gravina nella sezione Amministrazione trasparente -Disposizioni generali.
- 3) Tutti i soggetti interessati a tale adempimento, di cui all'art. 4, 2 comma del D. Lgs. n. 149 e s.m.i. (Responsabile del Settore Finanziario e Segretario Generale, Revisore dei Conti e Commissario Straordinario) si ritiene abbiano ritenuto assolto l'adempimento, di cui all'art. 4.3° comma, con la redazione della relazione di fine mandato da parte del Responsabile del Settore finanziario pro tempore, con la

Corso Umberto I n. 54 – 87017 Roggiano Gravina (CS)

Tel. 0984.429401- Fax 0984.502250 Cell. 340.3912081

C.F. CSCSVT90A04D086D - P.IVA 03577280781

PEC: salvatorecoscarelli@pec.giuffre.it – Email: coscarellisalvatore@libero.it



certificazione da parte del revisore unico dei conti, con la sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario e con la pubblicazione sul sito istituzionale in data 22.9.2020 e con la trasmissione alla Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Calabria Sede di Catanzaro.

4) Nessuno dei responsabili interessati, ha ritenuto che spettasse all'ex sindaco cessato un anno prima e, pertanto non più in carica, sottoscrivere la predetta relazione di fine mandato. Nè risultano inviti o convocazioni trasmesse o notificate all'ex sindaco Iacone per tale adempimento, da parte degli organi pro tempore del Comune.

5) Inoltre, le finalità di trasparenza imposte dal comma 2, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per consentire "*forme diffuse di controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" ex art.1 d.lgs n.33/2013 e smi., con particolare riguardo rispettivamente:

a) al sistema ed agli esiti dei controlli interni;
b) alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati(..);

c) alla situazione finanziaria e patrimoniale, ecc.,
e complessivamente alla descrizione della situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente è stata assolta, in quanto riassunta nella relazione di fine mandato del 22.9.2020, sottoscritta dal Commissario Straordinario, comprensiva delle risultanze contabili del rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario anno 2019, ultimo rendiconto approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale.

Roggiano Gravina, li 10 febbraio 2021

IGNAZIO IACONE

Ex Sindaco